



COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

37030

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 0457820506 - Fax 0457820411

Cod. Fiscale - P. IVA 00659190235
Piazza Matteotti, n.1

REGOLAMENTO COMUNALE PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA, DI CONSULENZA.

Art. 1

(oggetto, finalità, ambito applicativo)

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'amministrazione, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 3 – c. 55-56 e 57 – della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) come modificato dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:
 - a) Incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita I.V.A.;
 - b) Incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - c) Incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
4. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione;
 - a) Di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione;
 - b) A contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazione immediatamente fruibili dall'amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.
5. In ragione della loro specialità restano escluse dalla presente disciplina, le seguenti tipologie di incarico:
 - la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, nonché il ricorso alle funzioni notarili;
 - la progettazione e la direzione lavori che rimangono disciplinati dalla normativa di cui al D.lgs. n. 163/2006;
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D.lgs. n. 81 /2008.

Art. 2

(limite annuo della spesa per incarichi e collaborazioni)

1. Il tetto massimo di spesa annua per il conferimento incarichi di studio, di ricerca o di consulenza ai soggetti di cui all'art. 1, è fissato nel bilancio preventivo.

Art. 3

(presupposti per il conferimento di incarichi professionali)

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) L'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno anche in relazione ai tempi di realizzazione dell'obiettivo;
 - c) La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5.

Art. 4

(incarichi di studio, di ricerca e di consulenza)

1. Gli incarichi di studio e di ricerca hanno ad oggetto l'effettuazione di analisi, di indagini conoscitive, di approfondimento o di verifica nonché l'acquisizione di informazioni e di dati.
2. Gli incarichi di consulenza sono affidati per l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche, nonché per assicurare supporti specialistici all'Amministrazione Comunale ivi compresi quelli relativi alla formazione del personale dipendente.

Art. 5

(selezione degli esperti mediante procedure comparative)

1. L'amministrazione procede, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi per almeno 15 giorni all'albo pretorio e sul sito web del Comune, nei quali sono evidenziati:
 - a) l'oggetto e la modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto.
2. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalità e di abilità, l'amministrazione si può comunque avvalere della procedura individuata dall'art. 57, comma 6 del codice dei contratti pubblici (dlgs. 163/2006).

Art. 6

(criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative)

1. L'amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. Abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - b. Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c. Riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - d. Ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

Art. 7

(presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quanto ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) In casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - b) Per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - c) Per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - d) Per incarichi relativi a programmi o progetti finalizzati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

Art. 8

(formalizzazione dell'incarico)

1. L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo. Dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

Art. 9

(verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. L'amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

Art. 10

(efficacia e pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi)

1. L'amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante pubblicazione sul sito web del Comune dei dati per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.
2. L'efficacia del conferimento dell'incarico, ha decorrenza dalla data di pubblicazione sul sito web del Comune.

Art. 11

(entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio del Comune della delibera di approvazione da dichiararsi immediatamente eseguibile e cessano di avere efficacia le norme regolamentari incompatibili o in contrasto con il presente regolamento.